

FAC-SIMILE

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IMPRESE FORNITRICI DI
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE
(ex art. 134 D. Lgs. 163/2006)**

Spettabile
Conerobus S.p.A.
Via Bocconi, 35
60125 ANCONA

Il sottoscritto

nato ail

residente a

in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

Ragione Sociale / Denominazione Sociale:

.....

Sede sociale:

.....

Via o Piazza:

n°

C.A.P.:..... Città: Nazione

.....

Telefono:

Telefax:..... E-mail:

.....

Partita IVA:

Codice fiscale:

Capitale sociale:.....

Iscrizione al Tribunale di: n°

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: n°

.....

Inizio attività:

CHIEDE

di essere ammesso al Sistema di Qualificazione per la fornitura alla Conerobus S.p.A., con sede legale in Ancona - Italia, via Bocconi 35, di gasolio per autotrazione conforme alla norma EN 590:2004 (ed eventuali successivi aggiornamenti) in conformità all'avviso pubblicato sulla G.U.C.E. n. _____ del _____ Fornitura CPV 09134000.

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

1. di avere una struttura organizzativa idonea ad assicurare forniture di gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo conforme alle norme UNI 590:2004 (e successivi aggiornamenti) fino a circa 3 milioni di litri annui;

2. di impegnarsi a consegnare il gasolio per autotrazione desolfurato accompagnato dal modello D.A.S. emesso da base costiera o raffineria nei depositi di seguito specificati:

- deposito di Ancona, Via Bocconi 35
- deposito di Marina di Montemarciano, S.S. 16 Km 283
- deposito di Castelfidardo, Via Che Guevara 70
- deposito di Osimo, Via San Gennaro 24
- deposito di Jesi, via Novello

3. di impegnarsi ad utilizzare, per le consegne esclusivamente automezzi equipaggiati con contaltri a gravità con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall'Ufficio Metrico riferibile a campioni metrologici nazionali / internazionali;

4. di impegnarsi a consegnare obbligatoriamente il prodotto nei seguenti orari:
dalle ore 8 alle ore 12.00 del giorno ferialo indicato di volta in volta nell'ordine salvo diverse indicazioni, adottando solamente idonei mezzi ed attrezzature nel rispetto delle normative di legge, regolamenti e criteri di "buona tecnica". Le consegne saranno inoltre effettuate con personale addestrato ed all'uopo delegato che pertanto sarà responsabile delle relative operazioni. Eventuali eccezioni rispetto a detti orari potranno essere concordate di volta in volta con il Responsabile del deposito;

5. di impegnarsi a sottostare alle condizioni fissate da Conerobus S.p.A. nel capitolato di fornitura per la verifica della qualità e quantità di quanto fornito;

6. di assumersi ogni responsabilità civile e penale per:

a) versamenti e spandimenti di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento che si dovessero verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle pertinenze di Conerobus, saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;

b) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Conerobus S.p.A. od a terze persone, verificatisi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all'interno delle dipendenze aziendali;

c) eventuali danni, anche indiretti, a cose di proprietà della Conerobus S.p.A. o di terzi;

7. che l'impresa non ha subito provvedimenti di revoca, di rescissione e risoluzione di contratti concernenti forniture di gasolio per inadempimento contrattuale nei confronti di Enti committenti;

8. che le domande di offerta della Conerobus S.p.A. dovranno essere recapitate unicamente con le seguenti modalità e/o recapiti:

- Sede operativa aziendale: Via Bocconi 35, 60125 Ancona;
- E-mail: conerobus.pec@conerobus.it

9. di essere in grado di fornire gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo BTZ 0,001 %:

Data, _____

Timbro dell'Impresa e Firma del Legale Rappresentante

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

A) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale, sotto la propria responsabilità attesti l'assenza delle seguenti cause di esclusione ai sensi dell' art. 80 del d.lgs 50/2016:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

B) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA o analogo registro per gli stati della comunità in corso di validità indicante i legali rappresentanti dell'Impresa ed il mancato verificarsi nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari, concordato preventivo, amministrazione controllata. Le Imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza e tradotte in lingua italiana;

C) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti;

D) idonee dichiarazioni bancarie ad opera di n. 2 Istituti di credito con i quali si sono intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi due anni (tale dichiarazione deve essere sottoscritta da Istituto di Credito con firma leggibile del funzionario che la rilascia);

E) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale si attesti il fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi, che non dovrà essere inferiore ad almeno €6.000.000,00;

F) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno inoltre, al fine della permanenza nel Sistema di Qualificazione, a comunicare tempestivamente alla Conerobus Spa, ogni modificazione che l'Impresa dovesse subire nel corso della vigenza del Sistema di Qualificazione tale da influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.

Il presente capitolato di fornitura è soggetto ad eventuali variazioni nel periodo di validità del sistema di qualificazione e sarà cura della Conerobus Spa comunicare tempestivamente le modifiche alle imprese già qualificate.

La documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e inviata al seguente indirizzo:

Conerobus Spa Ufficio Protocollo - Via Bocconi 35 - 60125 Ancona. Il riferimento da indicare sulla busta deve essere il seguente: **"Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio btz 10 ppm per autotrazione"**.

Data, _____

Timbro dell'Impresa e Firma del Legale Rappresentante